



# COMUNE DI SPINOSO

Provincia di Potenza

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg.	<b>OGGETTO</b>
Data 30/12/2015	<b>ADOZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO: RINVIO AL 2017.</b>
Proc. n. 668	

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18,20 e proseg. nella Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
SOLIMANDO MARIO	X	
DI FLIPPO MARIO	X	
FREZZA ANTONIO	X	
LANIUZZI CARMEN	X	
ROCCO MICHELE	X	
RUSSO MARIO	X	
TENPONE MARIA TERSA	X	
VITALE GIUSEPPINA	X	
DE LUISE PASQUALE	X	
FILCRIO NICOLINA	X	
LISTA ALDO	X	

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, SOLIMANDO Mario, nella qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Assiste e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, NOTO Silvana, avente funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

La seduta è pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**SENTITO** il Sindaco il quale illustra l'argomento all'ordine del giorno;

Fende la parola il Consigliere De Luise: " lo voto contrario al rinvio del punto all'ordine del giorno in quanto nei tre-quattro anni passati non hanno avuto la possibilità per l'anno corrente di applicare le nuove normative?".

Fende la parola il consigliere Lista: "lo mi adeguo al Cons. De Luise per le stesse motivazioni esposte, io credo che gli uffici di tempo ne hanno avuto, non si può lavorare sempre in emergenza".

**PREMESSO** che con D.Lgs. n. 118/2011, come modificato con D.Lgs. n. 126/2014, è stata disposta, con decorrenza 01.01.2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**RICHIAMATO** l'art. 3, comma 12, del citato decreto n. 118/2011, ai sensi del quale "*L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, può essere rinviata all'anno 2016*";

**RICHIAMATO**, inoltre, l'art. 11 bis, comma 4, del citato Decreto Legislativo n. 118/2011, ai sensi del quale "*Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016*";

**DATO ATTO** che il piano dei conti integrato si compone del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale;

**CONSIDERATO** che:

- l'armonizzazione contabile ha avuto avvio ufficiale il 1° gennaio 2015 dopo un periodo di sperimentazione che ha coinvolto, nel triennio 2012/2014, alcuni Enti territoriali. Le criticità emerse durante la fase della sperimentazione hanno portato alla revisione di alcune disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267 del 2000 e nel d.lgs. n. 118 del 2011;
- nel d.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 sono contenute le modifiche che sono state operate ed i necessari raccordi tra Testo Unico degli Enti Locali e armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118 del 2011. Nel Testo Unico degli Enti Locali viene infatti previsto che:
  1. Art. 150 (Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile): "*L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali è riservato alla Legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente Testo Unico e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*";
  2. Art. 151 (Principi generali): "*1. Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base*

*delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. ... (omissis).";*

3. le disposizioni sull'armonizzazione contabile prevedono, tra l'altro, l'adeguamento ai principi contabili generali di cui all'Allegato n. 1, d.lgs. n. 118 del 2011 nonché quello ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato (rispettivamente Allegati n. 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4, D.Lgs. n. 118 del 2011);
4. una delle "novità" introdotte dal Legislatore dell'armonizzazione consiste nell'introduzione dell'informativa contabile consolidata rappresentata dal Rendiconto Consolidato e dal Bilancio Consolidato. L'art. 80, D.Lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *"Le disposizioni del Titolo I, III, IV, e V del D.Lgs. n. 118/2011 - ove non diversamente previsto - si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 (con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi)";*
  - a) il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi ha previsto per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 2 del Decreto medesimo (Regioni e degli Enti Locali): - l'adozione del medesimo schema di Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate ed altri organismi controllati (art. 11) sulla base dello schema contenuto nell'Allegato n. 11 al Decreto;
5. le modalità ed i criteri cui far riferimento sono contenuti nel Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al D.Lgs. n. 118 del 2011 (art. 11-bis);
6. il Bilancio Consolidato è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione sulla gestione (che comprende la Nota Integrativa) e Relazione dell'Organo di revisione contabile dell'Amministrazione Pubblica capogruppo (art. 11-bis);
7. la possibilità di rinviare all'esercizio 2016 l'adozione del Bilancio Consolidato eccezion fatta per gli Enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis);
8. l'approvazione del Bilancio Consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo (art. 18);
9. per gli Enti Locali il nuovo art. 233-bis del Tuel (introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014) prevede che: *- il Bilancio Consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'Allegato n. 11, D.Lgs. n. 118 del 2011 e successive modificazioni; - gli Enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;*

**RILEVATO** pertanto che, dalla lettura combinata del Tuel, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e da quanto precisato dal Mef/Rgs a seguito dei chiarimenti resi sulla piattaforma Arconet, consegue che:

- a) gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono rinviare l'adozione del Bilancio Consolidato all'esercizio 2017 da redigere entro il 30 settembre 2018 (art. 233-bis Tuel e Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al Decreto);
- b) le Amministrazioni Pubbliche rappresentate dalle Regioni e dagli Enti Locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti possono rinviare l'adozione del Bilancio

Consolidato all'esercizio 2016 da redigere entro il 30 settembre 2017 (art. 11-bis, D.Lgs. n. 118 del 2011);

- c) le Amministrazioni Pubbliche (Regioni e dagli Enti Locali) che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano il Bilancio Consolidato all'esercizio 2014 da redigere entro il 30 settembre 2015 (RGS Arconet e art. 80, D.Lgs. n. 118 del 2011).;

**RITENUTO** opportuno, al fine di consentire alla struttura comunale l'implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una corretta applicazione dei nuovi principi contabili, avvalersi delle possibilità offerte dalla normativa richiamata e pertanto rinviare al 2017:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive mod. ed integr.;
- il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

**AQUISITO** il parere del Revisore dei Conti in relazione al contenuto dell'art. 239, comma 1, lett. b). del D.Lgs. 267/2000 che si allega al presente atto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITI** i pareri, di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Servizio Economico Finanziario;

**VISTO** l'esito della votazione per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 11, Votanti n. 11, Astenuti n. /// , Favorevoli n. 8, Contrari n. 3 (la minoranza);

## **DELIBERA**

- 1) **-DI RINVIARE** all'esercizio 2017, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate ed ai sensi degli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014:
  - a. l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
  - b. l'adozione del bilancio consolidato;
  - c. l'adozione del piano dei conti integrato;

Con separata votazione su proposta del Consigliere ROCCO Michele e visto l'esito della stessa:

Presenti n. 11, Votanti n. 11, Astenuti n. // - Favorevoli n. 8, Contrari n. 3 (la minoranza);

## **DELIBERA**

-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI SPINOSO  
Provincia di Potenza

## IL SINDACO

**FREMESSO** che con D.Lgs. n. 118/2011, come modificato con D.Lgs. n. 126/2014, è stata disposta, con decorrenza 01.01.2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**RICHIAMATO** l'art. 3, comma 12, del citato decreto n. 118/2011, ai sensi del quale *"L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, può essere rinviata all'anno 2016"*;

**RICHIAMATO**, inoltre, l'art. 11 bis, comma 4, del citato Decreto Legislativo n. 118/2011, ai sensi del quale *"Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016"*;

**DATO ATTO** che il piano dei conti integrato si compone del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale;

**CONSIDERATO** che:

- l'armonizzazione contabile ha avuto avvio ufficiale il 1° gennaio 2015 dopo un periodo di sperimentazione che ha coinvolto, nel triennio 2012/2014, alcuni Enti territoriali. Le criticità emerse durante la fase della sperimentazione hanno portato alla revisione di alcune disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267 del 2000 e nel d.lgs. n. 118 del 2011;
- nel d.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 sono contenute le modifiche che sono state operate ed i necessari raccordi tra Testo Unico degli Enti Locali e armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118 del 2011. Nel Testo Unico degli Enti Locali viene infatti previsto che:
  1. Art. 150 (Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile): *"L'ordinamento finanziario e contabile degli*

*Enti Locali è riservato alla Legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente Testo Unico e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";*

2. Art. 151 (Principi generali): *"1. Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. ... (omissis)."*
3. le disposizioni sull'armonizzazione contabile prevedono, tra l'altro, l'adeguamento ai principi contabili generali di cui all'Allegato n. 1, d.lgs. n. 118 del 2011 nonché quello ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato (rispettivamente Allegati n. 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4, D.Lgs. n. 118 del 2011);
4. una delle "novità" introdotte dal Legislatore dell'armonizzazione consiste nell'introduzione dell'informativa contabile consolidata rappresentata dal Rendiconto Consolidato e dal Bilancio Consolidato. L'art. 80, D.Lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *"Le disposizioni del Titolo I, III, IV, e V del D.Lgs. n. 118/2011 - ove non diversamente previsto - si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 (con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi)";*
  - a) il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi ha previsto per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 2 del Decreto medesimo ( Regioni e degli Enti Locali): - l'adozione del medesimo schema di Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate ed altri organismi controllati (art. 11) sulla base dello schema contenuto nell'Allegato n. 11 al Decreto;
5. le modalità ed i criteri cui far riferimento sono contenuti nel Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al D.Lgs. n. 118 del 2011 (art. 11- bis);

6. il Bilancio Consolidato è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione sulla gestione (che comprende la Nota Integrativa) e Relazione dell'Organo di revisione contabile dell'Amministrazione Pubblica capogruppo (art. 11-bis);
7. la possibilità di rinviare all'esercizio 2016 l'adozione del Bilancio Consolidato eccezion fatta per gli Enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis);
8. l'approvazione del Bilancio Consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo (art. 18);
9. per gli Enti Locali il nuovo art. 233-bis del Tuel (introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014) prevede che: - *il Bilancio Consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'Allegato n. 11, D.Lgs. n. 118 del 2011 e successive modificazioni*; - *gli Enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017*;

**RILEVATO** pertanto che, dalla lettura combinata del Tuel, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e da quanto precisato dal Mef/Rgs a seguito dei chiarimenti resi sulla piattaforma Arconet, consegue che:

- a) gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono rinviare l'adozione del Bilancio Consolidato all'esercizio 2017 da redigere entro il 30 settembre 2018 (art. 233-bis Tuel e Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al Decreto);
- b) le Amministrazioni Pubbliche rappresentate dalle Regioni e dagli Enti Locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti possono rinviare l'adozione del Bilancio Consolidato all'esercizio 2016 da redigere entro il 30 settembre 2017 (art. 11-bis, D.Lgs. n. 118 del 2011);
- c) le Amministrazioni Pubbliche (Regioni e dagli Enti Locali) che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano il Bilancio Consolidato all'esercizio 2014 da redigere entro il 30 settembre 2015 (RGS Arconet e art. 80, D.Lgs. n. 118 del 2011).;

**RITENUTO** opportuno, al fine di consentire alla struttura comunale l'implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una corretta applicazione dei nuovi principi contabili, avvalersi delle possibilità offerte dalla normativa richiamata e pertanto rinviare al 2017:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

VISTI:

- b Statuto Comunale;
- l d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive mod. ed integr.;
- l d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

**RITENUTO** che sia necessaria l'acquisizione del parere del Revisore dei Conti in relazione al contenuto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

### PROPONE

Di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale l' "ADOZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO: RINVIO AL 2017" deliberando quanto segue:


1)-**DI RINVIARE** all'esercizio 2017, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate ed ai sensi degli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014:

- a. l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- b. l'adozione del bilancio consolidato;
- c. l'adozione del piano dei conti integrato;

2)-**DI DICHIARARE** la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Spinoso, li 22 dicembre 2015

IL SINDACO  
(Geom. Mario SOLIMANDO)



67

**COMUNE DI SPINOSO**  
PROVINCIA DI POTENZA  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO**

**OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DEL SINDACO ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE DI RINVIO AL 2017 DELL'ADOZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE BILANCIO CONSOLIDATO.**

La sottoscritta Di Napoli Elena Revisore dei Conti del Comune di Spinoso nominata con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 03/06/2015, esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, per l'espletamento delle sue funzioni e in riferimento all'oggetto;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs n.118/2011, modificato dal D.Lgs n.126/2014;

Esaminata attentamente in ogni sua componente la proposta di deliberazione di C.C. formulata dal Sindaco in data 16/12/2015 avente per oggetto il rinvio al 2017 dell'adozione da parte di quest'Ente della Contabilità Economico-Patrimoniale e del Bilancio Consolidato;

**Considerate:** le rilevazioni esposte dal Sindaco nel predetto parere, motivate da considerazioni di carattere procedurale, organizzative, strumentali e operative, per poter procedere ad una corretta applicazione dei nuovi principi contabili, avvalendosi delle possibilità offerte dalla normative richiamate;


Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ex art. 49, del T.U. 18/08/2000 n. 267

**E S P R I M E**

**PARERE FAVOREVOLE** In ordine sulla proposta del Sindaco di deliberazione di C.C. avente per oggetto il "Rinvio al 2017 dell'adozione da parte di quest'Ente della Contabilità Economico-Patrimoniale e del Bilancio Consolidato"

Spinoso li, 22 dicembre 2015

Il Revisore dei Conti.




Comune di Spinoso  
Provincia di Potenza

Prot. Num.: 0006226 /Ingresso  
del 23/12/2015 ore: 8,32  
elena.dinapoli@pec.commercialisti.it



20150006226120151223





COMUNE DI SPINOSO  
Provincia di Potenza

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la proposta formulata dal Sindaco in data 16/12/2015 e da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto "ADOZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO: RINVIO AL 2017".

VISTO l'art. 49 del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che il D.Lgs. n. 118/2011, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ha disposto con decorrenza 1 gennaio 2015 l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 3, comma 12, del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- l'art. 11 bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- l'Allegato n. 1, al d.lgs. n. 118 del 2011;
- gli allegati n. 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4, al D.Lgs. n. 118 del 2011;
- L'art. 80, del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- gli artt. 2 ed 11 – bis del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- l'art. 233-bis del Tuel introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014;

**VISTI:**

- lo Statuto dell'Ente;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune;

RITENUTO dover esprimere, per quanto sopra premesso, **PARERE FAVOREVOLE**, sotto il profilo tecnico e di contabilità in merito alla proposta di cui sopra da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;

**E S P R I M E**

**PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo tecnico e di contabilità in merito alla proposta avente ad oggetto "ADOZIONE CONTABILITA' .....**OMISSIS** .....": da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i...

Spinoso, li 22 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
(Robertella Giovanni)







Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

**IL PRESIDENTE**  
F.to SOLIMANDO Mario

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to NOTO SILVANA

Si attesta che la presente deliberazioni viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30/01/2016 al 14/02/2016 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Li F.to 30/01/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to NOTO SILVANA

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio;

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2015

- Perché dichiara immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);  
 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3);  
 Decorsi trenta giorni dalla trasmissione al Co. Re. Co. Avvenuta in data \_\_\_\_\_  
 dell'atto (art. 134, comma 1 del D.L.vo n. 267/00);  
 dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 133, comma 2 del D. L.vo n. 267/2000);  
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.  
 Avendo il Co. Re. Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del \_\_\_\_\_ prot n. \_\_\_\_\_ (art. 134 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000)

Spinoso, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to NOTO SILVANA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

- Spinoso, 30/01/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
NOTO SILVANA